2026/1835

24.7.2026

# RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1835 DELLA COMMISSIONE

**del 20 luglio 2026**

**relativa all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia con riferimento agli obblighi per gli importatori**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 agosto 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia ([1]). Il regolamento contribuisce alla raccolta di dati affidabili e solidi che costituiscano una base sufficiente per il monitoraggio delle emissioni di metano e assicurino la trasparenza e, ove necessario, prevede interventi aggiuntivi intesi a ridurre ulteriormente tali emissioni.

(2) Nel lungo periodo la riduzione delle emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas a livello mondiale in esito all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1787 dovrebbe contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento. Secondo dati recenti dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ([2]), la riparazione delle fuoriuscite e il contrasto del rilascio e della combustione in torcia di routine potrebbero liberare fino a 200 miliardi di $m^3$ di gas. Tuttavia la stessa analisi indica che a breve termine saranno disponibili soltanto 15 miliardi di $m^3$, la maggior parte dei quali in paesi privi di rotte di esportazione praticabili verso l'Unione.

(3) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787 impone agli importatori di comunicare annualmente, alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti, i dati e le informazioni sulle emissioni di metano dei paesi e delle imprese che esportano nell'Unione, specificando anche se le emissioni di metano siano o no misurate, comunicate e ridotte, e, se lo sono, in che modo.

(4) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787 prescrive agli importatori di dimostrare e comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti che i contratti di fornitura di energia fossile riguardano petrolio greggio, gas naturale o carbone la cui produzione è soggetta a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate a livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite dal medesimo regolamento.

(5) L'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1787 dispone che gli importatori e i produttori dell'Unione comunichino alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione.

(6) Gli obblighi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1787 si applicano ai contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente. Per i contratti conclusi prima di tale data, gli importatori, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787, sono chiamati a compiere ogni ragionevole sforzo per esigere in essi l'equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica a livello di produttore e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, sono tenuti a comunicare l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione.

(7) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787 prevede l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del medesimo regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Ad oggi, solo una minoranza di Stati membri ha notificato alla Commissione il proprio regime sanzionatorio.

([1]) Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

([2]) IEA Global Methane Tracker 2026, pag. 4.

(8) L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787 impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno talune sanzioni amministrative e misure amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che dette misure o sanzioni non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(9) L'articolo 33, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) 2024/1787 consente agli Stati membri di tenere conto di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ivi comprese azioni di terzi.

(10) Dal 27 febbraio 2026 lo Stretto di Hormuz, passaggio marittimo di grande rilevanza per il commercio di energia a livello mondiale, è interessato da gravi perturbazioni geopolitiche ed economiche che ne hanno determinato la chiusura. È opinione ampiamente diffusa che tali perturbazioni costituiscano il problema più grave per l'approvvigionamento energetico mondiale dalla crisi degli anni '70 del secolo scorso e quello di maggiore impatto nella storia del mercato petrolifero globale.

(11) Le perturbazioni in Medio Oriente stanno incidendo in modo profondo e duraturo sui mercati mondiali ed europei dell'energia. A risentirne, su scala mondiale, sono circa il 20 % dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL) ([3]) e il 25 % del commercio di petrolio per via marittima ([4]). Di conseguenza la crescita del GNL attesa nel periodo 2026-2027 non avrà luogo e l'eccesso della sua offerta sarà posticipato di almeno due anni, determinando rischi per sicurezza dell'approvvigionamento e pressioni sui prezzi ([5]). Per quanto riguarda il petrolio, la perdita complessiva di esportazioni ha superato i 13 mb/g, comportando una riduzione della produzione e danni alle infrastrutture energetiche nella regione, con conseguenti perdite cumulative di approvvigionamento stimate a 3 miliardi di barili, comprese quelle attese con il graduale incremento della produzione postconflitto ([6]). I fornitori estranei alla regione del Golfo hanno potuto colmare solo in misura limitata la carenza di forniture di GNL e petrolio. I danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Golfo, il tempo necessario per riattivarle e il progressivo allentamento delle strozzature concorrono a delineare quello che si prospetta come un periodo prolungato di insufficienza delle forniture e incertezza nei mercati mondiali dell'energia. La sua durata dovrebbe in questo senso protrarsi al di là di dell'eventuale riapertura totale e stabile dello Stretto di Hormuz.

(12) Sullo sfondo di timori di prolungate carenze di approvvigionamento, i prezzi del gas e del petrolio hanno toccato i massimi storici dalla crisi innescata dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. L'8 marzo 2026 i prezzi del greggio di qualità Brent hanno superato i 100 USD al barile per la prima volta in quattro anni, toccando il picco di 118 USD al barile il 31 marzo 2026. Il 19 marzo 2026 i prezzi del gas naturale sono saliti a 62 EUR/MWh. Sebbene nel giugno 2026 i prezzi del petrolio siano rimasti prossimi agli 80 USD al barile e quelli del gas ai 42 EUR/MWh, la volatilità persiste.

(13) L'Unione si affida ai mercati mondiali del petrolio e del gas per soddisfare il proprio fabbisogno. A causa della crisi in Medio Oriente, tali mercati hanno registrato una significativa contrazione delle forniture. Per far fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese dell'Unione a carenze di approvvigionamento che comportano prezzi dell'energia elevati e volatili, l'Unione deve assicurarsi importazioni affidabili e continue di combustibili fossili da altre regioni.

(14) Il regolamento (UE) 2024/1787 non impone restrizioni alle importazioni di energia nell'Unione. Tuttavia l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento potrebbe implicare l'applicazione di sanzioni. Le autorità competenti degli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nel decidere se e in quale misura applicare sanzioni per violazioni del regolamento (UE) 2024/1787, in particolare per evitare che l'irrogazione di tali sanzioni o la presenza di rischi di responsabilità a norma del medesimo regolamento compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

([3]) Gas Market Report, Q2-2026 – Analysis - IEA, pag. 6.
([4]) Strait of Hormuz - About - IEA.
([5]) Gas Market Report, secondo trimestre 2026, pag. 8.
([6]) Stando all'Oil Market Report dell'AIE, pubblicato il 14 aprile 2026, l'offerta mondiale di petrolio dovrebbe diminuire di 3,9 mb/g nel 2026, per un totale di 1 423 milioni di barili.

(15) Nel contesto dell'attuale crisi di approvvigionamento, la flessibilità prevista dall'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1787 per gli Stati membri circa l'applicazione di sanzioni è percepita come un fattore che alimenta l'incertezza giuridica. Gli importatori ravvisano nell'attuale assenza di regimi sanzionatori nella maggior parte degli Stati membri, senza possibilità di valutazione del rischio di potenziale inosservanza degli obblighi in materia di importazione di cui al regolamento (UE) 2024/1787, un importante fattore di rischio che impedisce la sottoscrizione o il rinnovo dei contratti di fornitura all'Unione e accresce il rischio di cessazione di quelli esistenti.

(16) La percezione di incertezza giuridica riguardo ai regimi sanzionatori applicabili nell'Unione diminuirebbe se tutti gli Stati membri ne adottassero a livello nazionale. Un insieme chiaro di norme in tutti gli Stati membri e un approccio coerente in tutta l'Unione eliminerebbero un notevole grado di incertezza, in quanto preciserebbero con esattezza le condizioni e le sanzioni applicabili nelle diverse giurisdizioni nazionali.

(17) L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787 impone agli Stati membri di garantire che l'applicazione delle sanzioni non comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nel settore del gas, il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) mira a prevenire potenziali interruzioni dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale e regionale e a rispondervi. L'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce livelli di crisi innescati da eventi o indicazioni di eventi potenziali, quali un'interruzione dell'approvvigionamento o una domanda eccezionalmente elevata di gas, che possano evolvere o concretizzarsi in un grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di gas. Qualora sia dichiarato un livello di crisi, gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere affinché non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento e affinché non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro. Nel settore del petrolio, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio ([8]) stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento mediante meccanismi basati sulla solidarietà, imponendo agli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e prevedendo i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità.

(18) Nonostante le norme vigenti prevedano gli elementi chiave per valutare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e petrolio, le valutazioni possono differire se effettuate individualmente da ciascuno Stato membro. Sebbene per il momento la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione sia garantita, la crisi in Medio Oriente ha causato danni con effetti persistenti capaci di comprometterla in tutta l'Unione qualora l'approvvigionamento sia dirottato verso altri mercati, il che rende necessario un approccio coordinato all'applicazione delle sanzioni in tutti gli Stati membri. L'obiettivo della presente raccomandazione è pertanto aumentare la chiarezza e la certezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787 nel contesto della crisi in Medio Oriente.

(19) Per non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, come previsto all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787, e far fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese dell'Unione a carenze di approvvigionamento che comportano prezzi dell'energia elevati, è opportuno che gli Stati membri non applichino le sanzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettere m), n) e o), del regolamento (UE) 2024/1787 per un periodo di tempo limitato, tranne in caso di violazione fraudolenta di tali obblighi. Ciò dovrebbe contribuire a garantire che gli importatori concludano contratti di fornitura per il periodo a venire senza incorrere nel rischio di sanzioni, constatazioni di non conformità o responsabilità, continuando nel contempo a prendere le misure necessarie per conformarsi agli obblighi in materia di importazione di cui al regolamento (UE) 2024/1787.

([7]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

([8]) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/119/oj).

(20) Allo stesso tempo il periodo di tolleranza per la mancata applicazione delle sanzioni non dovrebbe superare il tempo necessario alla conclusione di contratti per volumi sufficienti a impedire carenze di approvvigionamento dettate dalla crisi attuale. Stando alle previsioni attuali, le carenze di approvvigionamento nei mercati mondiali del gas e del petrolio sono destinate a persistere, dato che le riparazioni delle infrastrutture danneggiate in Medio Oriente dovrebbero richiedere dai tre ai cinque anni ([9]). Le recenti informazioni sulla stipula di contratti ([10]) per volumi di petrolio e gas indicano una riduzione dell'attività contrattuale per i volumi di fornitura di nuova sottoscrizione riferiti all'orizzonte 2029-2030; tali volumi risultano inferiori alle attese per le consegne a tre anni in base alla curva di approvvigionamento a termine di un mercato che operi in condizioni normali. A titolo esemplificativo, la percentuale dei contratti di nuova sottoscrizione rispetto al totale dei contratti per il gas naturale è in calo di oltre il 10 % tra il 2028 e il 2029, il che indica potenziali ostacoli alla stipula di contratti. La flessibilità dei mercati mondiali del petrolio e del gas è un fattore che consente di reagire rapidamente a qualsiasi situazione di crisi, fungendo da ammortizzatore degli shock. Per tali ragioni occorre preservarla. Un periodo di tolleranza di tre anni agevolerebbe la continuità delle operazioni senza aggravare la contrazione dell'offerta di greggi legata alla riduzione delle consegne dal Golfo Persico.

(21) La Commissione ritiene pertanto opportuno che gli Stati membri non applichino le sanzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettere m), n) e o), del regolamento (UE) 2024/1787 per le violazioni degli obblighi da adempiere per il 2027, 2028 e 2029.

(22) Il periodo di tolleranza della mancata applicazione delle sanzioni potrebbe accrescere il rischio di non conformità degli importatori agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica loro incombenti a norma del regolamento (UE) 2024/1787. Tuttavia, a fronte delle carenze di approvvigionamento energetico a livello mondiale e di un'agguerrita concorrenza per la disponibilità dei carichi imputabili alla crisi attuale, un siffatto periodo di tolleranza, che sia strettamente limitato a quanto necessario per attenuare gli effetti della crisi ed escluda i casi di violazioni fraudolente, non è sproporzionato rispetto al conseguente rischio di applicazione insufficiente degli obblighi.

(23) La presente raccomandazione si limita a proporre un periodo di tolleranza per l'applicazione di talune sanzioni o responsabilità alla luce delle circostanze e condizioni specifiche descritte. Gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787 continuano ad applicarsi, anche se agli Stati membri è raccomandato di non applicare le disposizioni sanzionatorie connesse di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettere m), n) e o), del medesimo regolamento. Nel periodo d'interesse gli Stati membri dovrebbero monitorare attivamente e incentivare i progressi sul piano della conformità. La presente raccomandazione non impedisce agli Stati membri di applicare lo stesso periodo di tolleranza alle sanzioni nei confronti dei produttori dell'Unione, laddove ritengano che la loro irrogazione possa compromettere in modo analogo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(24) La presente raccomandazione non impedisce agli Stati membri di stabilire regimi sanzionatori nazionali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1787. In condizioni normali di mercato e in assenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ed esulando dall'ambito di applicazione della presente raccomandazione, gli Stati membri possono applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del regolamento (UE) 2024/1787. Il livello, la severità e la natura delle sanzioni applicate a una violazione concreta dovrebbero essere determinati tenendo conto almeno dei fattori di cui all'articolo 33, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire in via prioritaria regimi sanzionatori nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La Commissione raccomanda agli Stati membri di non applicare le sanzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettere m), n) e o), del regolamento (UE) 2024/1787 con riferimento alle violazioni da parte degli importatori degli obblighi da adempiere per il 2027, 2028 e 2029, fatta eccezione per i casi di violazione fraudolenta di tali obblighi. Nel periodo d'interesse gli Stati membri dovrebbero monitorare attivamente e incentivare i progressi sul piano della conformità.

([9]) Cfr. la dichiarazione di Qatar Energy del 19 marzo 2026.
([10]) Valutazione dei servizi della Commissione sulla base delle informazioni fornite da Cedigaz, Bloomberg New Energy Finance, London Stock Exchange Group.

La Commissione monitora e riesamina l'applicazione della presente raccomandazione entro il 1º gennaio 2028 nel contesto del riesame di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/1787.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026

*Per la Commissione*
Dan JØRGENSEN
*Membro della Commissione*